



Da Carcere Segregativo a Luogo di Rieducazione, il Silenzio degli Ultimi: tra Utopia e Realtà

From Segregated Prison to a Re-education Place, the Silence of those Forgotten: between Utopia and Reality

Ario Federici

Università degli studi di Urbino Carlo Boa - ario.federici@uniurb.it

Luca Federici

luca.federici1992@gmail.com

ABSTRACT

Prisons, in the constitutional ideal, are the last answer that a law of a state can give against a violation. A point that is not an end but a beginning from which we can and must start again. The prison concept has profoundly changed in the last seventy years, embracing a logic of re-socialization. Often, however, only in words: then not provided with specific financial allocations, public opinion's attention and often emergencies of emergency cycles. It seems to still be in its infancy, yet much has been done: seemingly irreconcilable performance evolutions such as physical activity, taking care of body, movement and sport find a social and re-educational value, inclusive possibilities for health protection and well-being to give back to society an empowered and conscious person, capable in turn of restoring positivity¹.

Le carceri, nell'ideale costituzionale sono l'ultima risposta che uno Stato di diritto può dare nei confronti di una violazione. Un punto non di fine bensì inizio cui poter e dover ripartire. La concezione carceraria è profondamente mutata negli ultimi settant'anni abbracciando una logica di risocializzazione. Spesso, però, soltanto a parole: poi non suffragata da appositi stanziamenti finanziari, attenzione della pubblica opinione e spesso ad emergenze di cicli emergenziali. Sembra di essere sempre al punto di partenza ma molto è stato fatto: anche evoluzioni performative apparentemente inconciliabili come l'attività fisica, prendersi cura del proprio corpo, il movimento e lo sport trovano un plus-valore sociale, rieducativo, possibilità inclusive per la tutela della salute e del benessere per riconsegnare alla società una persona responsabilizzata e cosciente, capace a sua volta di restituire positività.

KEYWORDS

Prison, Re-Education, Historical Evolution, Legislation, Sport.
Carcere, Rieducazione, Evoluzione Storica, Normativa, Sport.

1 **Attribuzione delle parti.** Il presente lavoro, pur essendo frutto di comune elaborazione e di condivisione di impostazione e contenuti, può essere così attribuito: Ario Federici impianto metodologico-didattico e pedagogico; Luca Federici parte giuridica.

1. L'Evoluzione della Realtà Carceraria: tra Ratio e Prassi

L'osservazione, lo studio, l'elaborazione ed il miglioramento della realtà penitenziaria *lato sensu* intensa (sua demografia quanti-qualitativa; il funzionamento amministrativo; il controllo giurisdizionale; l'interazione di altri settori – sociali, culturali, sportivi, lavorativi, religiosi; pubblici e privati), può rappresentarsi come la cartina tornasole del degrado e della condizione di democrazia di uno Stato, del nostro Paese.

Perché nel pianeta carcerario si riverbera, tutto, l'effetto macroscopico, terminale del diritto la quintessenza sovrana della statualità: la forza coercitivo-punitiva pubblica.

Nell'affermazione del Diritto, starà a noi però l'onere di non realizzare una coazione distorta a ripetere quale camera di compensazione atta all'isolamento temporaneo di reietti pronti a delinquere nuovamente, indefessamente, una volta espiata la condanna e rimessi nel 'nostro' mondo, attraverso una, la difficoltosa, rieducazione.

All'esito di un complicatissimo, ai più sconosciuto, spaventoso *iter* penale di un procedimento standardizzato di conduzione (per quanto legalizzato e corroborato dalle più garantistiche previsioni costituzionali e legislative, il diritto processuale penale²), si giunge ad una sentenza definitiva di condanna penale (*alias* fase cognitiva) e successivamente nonché distintamente all'«esecuzione delle pene detentive»³ tramite il 'potere/dovere' di emissione attribuiti al pubblico ministero (p.m.).

Concretizzando solo ora, si badi, la forza 'violenta' solidificata, *iure imperii*, legalizzata, dello Stato rispetto uno dei suoi consociati (l'individuo, la persona dapprima sospettata, indagata ed imputata che, da presunto non colpevole⁴, esclusivamente dopo ciò, diviene «condannato» da «rieducare»⁵, in *extrema ratio* in carcere).

Affinché questa fine non coincida con 'la fine', si presenta necessario, imperativo, cogliere il funzionamento di questo 'con-fine' carcerario, comunque parte integrante e circolare dell'ordine giuridico-sociale-umano: non come *topos* deteriori terminale bensì come *locus, intra moenia* (penitenziarie, per l'appunto), apparentemente lontano cui l'ordinamento giuridico e il vivere sociale non deve abdicare perché al di là non ha più risposte fisiologicamente attuabili o possibili (è la fine del 'nostro' «universo»⁶).

Il tutto, è ben evincibile: la rieducazione richiede tempo, dedizione, consapevolezza, continuazione, sistematica, sacrificio, stanziamento diretto ed esplicito di personale (anche disparatamente ed opportunamente per quanto finanche altamente qualificato), risorse materiali e finanziarie non indifferenti che, in una prospettiva medio-lunga e globale, compirà finanche un risparmio⁷ rispetto i

2 La cui architrave è rappresentata da La Costituzione Parte II Ordinamento della Repubblica, Titolo IV La Magistratura, Sezione II Norme sulla giurisdizione, artt. 111-113.

3 Ai sensi dell'articolo (art.) 656 del codice di procedura penale (c.p.p.).

4 Ex art. 27 comma (c.) 2 Costituzione italiana (Cost.), per cui: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

5 *Ibid.*, c. 3: «Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato».

6 A meno che, provocatoriamente, non si ricorresse alla legge del taglione: «[...] occhio per occhio dente per dente», la Bibbia, *Levitico* 24: [19-]20.

7 «La diminuzione di un solo punto percentuale della recidiva corrisponde a un risparmio per la collettività di circa 51 milioni di euro all'anno», *Relazione parlamentare sul lavoro in carcere (2001)*.

suddetti (apparenti) 'sacrifici' ritenibili fallacemente malamente stornati da altri servizi fruibili per i cittadini dallo Stato.

Consci che l'intera programmazione di rieducazione, proietta la sua ombra anche sul nostro cammino di cittadini, brevemente, si illuminino i punti nodali della relativamente recente evoluzione penale.

Il nocciolo focale di ricostruzione fondativa della scienza penalistica complessivamente intensa può ricondursi in principio all'illuminismo europeo, nella fattispecie nella seconda parte di secolo settecentesco, su tutti con la pubblicazione de «*Dei delitti e delle pene*» ad opera dell'italiano Cesare Beccaria (2015). Pur in tempi ricchi di contraddizioni, volte e svolte storiche anche tragiche susseguitesi coevamente alla stessa diffusione e quanto più successivamente, fu impressa quale vera e propria palingenesi della disciplina: poi trasversalmente caratterizzante l'intera realtà giuridico-penalistica moderna, contemporanea ed Occidentale. Il diritto penale assumeva la componente di ultima via perseguibile anziché di normale risposta repressiva ad ogni 'devianza' umana, non già perché soltanto coercitivamente 'spaventoso' bensì perché conveniente, utile impiegarlo solo in determinate, circostanziate, razionali ed a limiti, circostanze. La politica criminale, la sua concezione, la positivizzazione penale, la comminazione, l'incriminazione, l'irrogazione e l'esecuzione di pena assunsero un carattere funzionale, ponderato e scientifico e non più puramente arbitrario, incoerente ed alla mercé del potente e/o del sentimento e/o del momento.

Menzionando e non ulteriormente soffermandoci sul liberalismo costituzionale ed il suo influsso ordinamentale e giurisprudenziale fondamentale (Statuto Albertino, riforme codicistiche, etc.), possiamo dire che soltanto in parte e presoché per le forme e non oltremodo per la sostanza, fu realizzato per l'allora Regno d'Italia.

Altra svolta positiva, direi copernicana, fu nella ricostruzione post seconda guerra mondiale rappresentata dall'entrata in vigore di un 'nuovo ordine' attraverso la Costituzione della Repubblica Italiana (1948) precettiva ed imperativa e non meramente programmatica⁸ avente forza plasmante, necessariamente, l'in-

«Più di 570mila euro al giorno, 210 milioni all'anno. Questo è quanto il nostro sistema penitenziario potrebbe risparmiare, riducendo anche il tasso [di] sovraffollamento delle carceri [...] se si utilizzassero di più le misure alternative alla pena [...]. Dove torna a delinquere meno del 20% dei detenuti, contro il 75% del carcere», L. Baratta, *Alternative al carcere: un risparmio da 210 milioni*, Linkiesta, 17 dicembre 2014. Per una visione più vasta ci si proietta che v'è un 19% di recidività per chi sconta alternativamente la pena rispetto il 69% di chi la paga in carcere, F. Leonardi, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 2, 2007, pp. 15 e 23. Per ogni anno espiato sul 'modello Bollate' («carcere "aperto"», D. Stasio e D. Terlizze, *Il carcere «aperto» aumenta la sicurezza*, Il Sole 24 ORE, 29 maggio 2014.) rispetto un'altra prigionia, s'è riscontrata una riduzione di recidiva del 5-7% fino ad un 10-14%, G. Mastrobuoni e D. Terlizze, *Delle pene e dei delitti: condizioni carcerarie e recidiva*, 2014, pp. 20 e 22. Un 16% di reiterazione in reato è, invece, il record valicato dalla Norvegia per il 'carcere libero' di Bastøy rispetto una media europea di recidività del 75%, A. Borella e C. A. Bacci, *Bastøy, il carcere senza sbarre dove i detenuti sognano di entrare*, Corriere della Sera (<http://reportage.corriere.it/>), 2015. Da ultimo, *incidenter tantum* detto concetto lo si ampli (umanamente), ricomprendendovelo, alla c.d. teoria delle finestre rotte per cui, al relativo degrado percepito nel luogo ove si vive, s'avviluppa esponenzialmente altro imbruttimento, G. L. Kelling, J. Q. Wilson, *Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety*, The Atlantic Monthly, marzo 1982, pp. 29-38. Ma chi è il «recidivo»? Ex art. 99 c. 1 codice penale (c.p.): «Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro [...]».

8 Riconducibile alla prima, storica, sentenza (sent.) della Corte (C.) costituzionale (cost.) numero (n.) 1 del 1956.

tero ordinamento. Qui, davvero, propriamente si pone non soltanto idealmente, per la prima volta, il formare la persona del detenuto. Dalla concezione strutturalmente 'panteistico-segregativo-totalitaria' simil *Big Brother* (Orwell, 2016) del *Panopticon*⁹, a luogo di effettiva, concreta rieducazione risocializzativa.

Ben prima di qualsivoglia intervento legislativo riformatore, già una felice dottrina accademica e quanto più l'intervento propositivo, a più riprese, della Corte costituzionale ha determinato una pluralità di sentenze atte a ridefinire, meglio precisare e significare la nuova accezione di pena disposta dall'articolo 27 comma 3 Costituzione per cui: l'emenda del condannato, quale una delle significative finalistiche di punizione affidata ai modi di sua esecuzione¹⁰, caratterizzi il «trattamento penale ispirato a criteri di umanità [quale] necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato [...] [affinché] non si riduca a una inerte e passiva indulgenza»¹¹, pertanto «l'obbligo per il legislatore [è] di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalità rieducativa e di disporre tutti i mezzi idonei a realizzarla»¹². «Del resto, l'efficacia rieducativa, indicata come finalità ultima (e non unica) della pena dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, non dipende solo dalla durata di essa, bensì, soprattutto, dal suo regime di esecuzione»¹³: in conclusione *in parte qua* quindi: «Con l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione l'istituto [della liberazione condizionale, un peculiare aspetto della fase esecutiva di pena restrittiva extracarceraria e, *lato sensu*, medesima *ratio* la si applichi a *posteriores* alla pletera d'altre misure alternative alla detenzione implementate] ha assunto un peso e un valore più incisivo di quello che non avesse in origine; rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle.

Sulla base del precetto costituzionale sorge, di conseguenza, il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale»¹⁴.

Ciò volendosi limitare esclusivamente all'*expressis verbis* d'asserzioni e/o prescrizioni *ex ante* riforma penitenziaria. Ricordandosi, comunque, che si verte su di un campo che, per quanto rieducativo, è *ab origine*, *ex se* ed *in re ipsa* portatore anche di eminenti esigenze altre: di difesa social-collettive, preventive e punitive inestinguibili dal carattere di afflittività, che non debbono però trascendere (illegittimamente) oltre quanto già, per ciò sole, imprimano¹⁵.

Sull'onda progressista riformante successiva all'effervescenza economico-sociale dei «favolosi anni Sessanta» (Celestini, 2008, p. 43), caratterizzante i succes-

9 J. Bentham, 1791, teorizzò una struttura verticistica in cui il controllore, posto all'apice della medesima, scrutava e controllava i controllati sottostanti senza che quest'ultimi potessero accorgersi se, quando e quanto venissero osservati.

10 C. cost. sent. n. 67 del 1963 nel *Considerato in diritto*, pt. 2.

11 C. cost. sent. n. 12 del 1966 nel *Considerato in diritto*, par. 4, ultimo inciso.

12 *Ibidem*, par. 7.

13 C. cost. sent. n. 22 del 1971 nel *Considerato in diritto*, pt. 3, cpv.

14 C. cost. sent. n. 204 del 1974 nel *Considerato in diritto*, pt. 2., parr. 2-3.

15 Come in varia guisa evidenziato, con accenti più o meno marcati e pervicaci, dalla Corte costituzionale nel medesimo arco temporale di riferimento suddetto, (in ordine cronologico) *ex plurimis* colle sentt. nn. 115/1964; 109/1968; 175/1971; 167/1973; 264/1974 e 225/1975.

sivi dieci¹⁶, pur peccando quivi specificatamente la realizzazione monografico-codicistica penitenziaria (tutt'ora assente), il legislatore nostrano si dotò di un testo normativo tendenzialmente organico di riforma d'insieme con legge 26 luglio 1975, numero 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (più semplicemente: legge sull'ordinamento penitenziario)¹⁷. Dal punto prospettico prettamente teorico il testo summenzionato è un condensato assolutamente avveniristico, concretamente attuale da attuare¹⁸: fulcro dei migliori valori, prospettive proattive, propositive, costituzionali e delle più fulgide esperienze civili mondiali¹⁹. Oltremodo nono-

- 16 Esemplicativamente: l. 1 dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; l. 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia; l. 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza; l. 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale (acronimo S.S.N.).
- 17 Da leggersi oggi in *tandem* (quali modifiche/implementazioni/correzioni/abrogazioni intercorse da allora con la non pretesa esaustività): alla creazione od estensione di condizioni (oggettive) e/o istituti alternativi/e alla detenzione carceraria; alla specializzazione dell'amministrazione (periferica e centrale) ed istituzione dell'autonomo Corpo di polizia penitenziaria; all'*'horror vacui'* assunto dall'automatismo di ogni effetto più restrittivo o meno favorevole al pregiudicato; alla ponderazione quanto più *'customizzata'* (presupposti soggettivi) del percorso riabilitativo ed annesso controllo giudiziale; alla tutela di determinate categorie umane (malati cronici; anziani; genitori, etc.); all'*'estensione'* del concetto pro-reo e *favor libertatis* finanche nella fase esecutiva della pena, alla componente quanto più liberale, *'garantista'*, e, a tratti, libertaria dei benefici di detenuti riconosciuti; all'accresciuta consapevolezza dei diritti/dovere della e per la popolazione penitenziaria; a meccanismi minimali di condizioni oggettive di vita umane e meccanismi di indennizzo/risarcimento statali (in forma specifica o per equivalente). Ciò in particolare: con la c.d. l. Gozzini (l. 10 ottobre 1986, n. 663); con la l. «Simeone-Saraceni» (l. 27 maggio 1998, n. 165); al rinominato regolamento penitenziario *a.k.a.* decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R.) 30 giugno 2000 n. 230 (dapprima con il d.P.R. 29 aprile 1976 n. 431); alla l. 15 dicembre 1990 n. 395 (ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) e derivante d.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria); al decreto ministeriale (d.m.) della giustizia 5 dicembre 2012 (Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati); le innumerevoli sentt. C. cost. nn. (tra le altre): 343/1987; 274/1983; 282, 386 e 569/1989; 188 e 215/1990; 53/1993; 357/1994; 68, 186 e 504/1995; 351/1996; 173, 376, 212 e 445/1997; 418/1998; 26 e 137/1999; 158/2001; 350/2003; 257 e 341/2006; 78 e 79/2007; 177/2009; 143/2013; 135 e 239/2014 e 97/2015 e l'influsso, poi divenuto afflusso non irreggimentabile, della giurisprudenza (Corte) internazionale della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (C.E.D.U.): casi Sulejmanovic (2009); Cara-Damiani e Scoppola (2012); Torreggiani (2013) e G. C. (2014).
- 18 Differenziazione *tout court* tra condannati ed indagati/imputati; riconoscimento e quanto più possibile preservazione del valore personal-umano anche dell'individuo ristretto; individualizzazione del percorso rieducativo con l'*imprimatur* di eterogenee figure professionali ed attività diversificate (lavorative, istruttive, culturali, ricreative, sportive, religiose); contatti con il mondo esterno e rapporti intrafamiliari; specificità nel trattamento e nel recupero di soggetti alcolodipendenti e tossicodipendenti (oggi pressoché trasfuso nel d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ex art. 94, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); pluralità e generalizzazione di misure alternative d'esecuzione pena al o nel carcere; miglior concezione di organizzazione penitenziaria ed estensione quantitativa del controllo giurisdizionale dell'esecuzione di pena alla magistratura specializzata di sorveglianza.
- 19 Certamente comunque situandosi sidentalmente (?) distante rispetto la pratica e la costumanza scandinava, da ultimo dimostrata in Norvegia, rispetto un previsto massimo edittale penale ultraventennale (per la precisione 21, prorogabile di volta in volta, illimitatamente, previa verifica), plustificatosi nell'immaginario collettivo con la condanna per la mattanza dell'estate 2011 posta in essere da A. B. Breivik. Recentemente poi (2016), colla statuizione giudiziale di parziale soccombente statale (in violazione dell'art. 3 C.E.D.U.) per trattamento inumano e degradante (preciipamente in virtù del rigoroso isolamento) patito dal summenzionato *mass-murderer* con tanto, tra l'altro, di risarcimento di svariate migliaia di euro riconosciutogli. Ci si rappresenti che «egli versa in una condizione detentiva [entro un appartamento di 31mq diviso in vani: camera da letto; ambiente lavoro; stanza palestra; angolo cucina e servizi; dotato di computer *offline*, televisore e *PlayStation*

stante il riecheggiare alla memoria di come e quanto il terrorismo e lo stragismo dapprima politico (di estrema destra e sinistra) poi mafioso²⁰ inframmezzerà quegli ed i successivi anni²¹.

Un'architettura talmente tanto 'avanti' da essere, tutt'ora, in parte importante, inattuata.

Se è vero che da dove si è partiti, concettualmente, le teorie della pena e lo sguardo pedagogico hanno visto un progressivo, virtuoso, espansionismo, non si può asserire altrettanto né per il *modus operandi* né con i risultati sperati: almeno per coloro che, nonostante il proliferare ed il 'concessionismo' a maglie larghe di misure alternative, rimangono in carcere.

Ad oggi si parla di una popolazione penitenziaria di circa 58.100 individui (Ministero della Giustizia, 2017), di cui il pressoché 65% (37.991) è di condannati definitivi da rieducarsi, ed il restante, importante, 35% (19.799)²² di persone in attesa di giudizio²³.

A scanso di luoghi comuni: è evidente il repentino, importante sforzo politico²⁴, legislativo²⁵ ed amministrativo²⁶ intrapreso negli ultimi cinque anni dalle pubbliche autorità anche e soprattutto per evitare ulteriori condanne (e sanzioni) della Corte europea dei diritti dell'uomo, riguardanti detenzioni inumane e

2] che, in molti altri Paesi, sarebbe persino considerata invidiabile», G. De Cataldo, *Il vero oggetto della sentenza di Oslo non è Breivik, ma la democrazia*, la Repubblica, giovedì 21 aprile 2016. Il Regno di Norvegia fece ricorso vedendo il predetto verdetto, ribaltato in appello ed infine a quest'ultimo confermato per la Corte suprema norvegese (2017). La difesa di Breivik è pertanto ricorsa alla Corte di Strasburgo.

(Con 77 morti ammazzati, l'ecatombe di Oslo-Utøya, è una delle dieci più gravi stragi terroristicamente determinate, in contesto di pace dal III millennio, condotta sul suolo di uno dei quarantasette membri del Consiglio d'Europa.)

- 20 Non si deve, al contempo, (s)cadere nel buonismo, nel virtualismo, talora di un certo accademismo astrante non calatosi nella pragmatica quotidiana: facendo un tutt'uno indifferenziato dei detenuti e soluzioni rieducative (a mo' di panacee) senza contare e l'affrontare l'eccezione e l'eccezionalità socio-criminale pervicace e specifico mafioso nostrano (a compendio, inoltre: il narcotraffico intercontinentale od il terrorismo nelle sue declinazioni, da ultimo jihadista. Ma il problema mafioso è assai più incistato, respingente, impermeabile, quasi impossibile da sedare con una rieducazione *ex post*: esso è *humus* culturale, filosofia di vita, scelta unilateralmente perseguibile). Meritevole di istituti se non speciali: specificamente predisposti nonché specializzati.
- 21 È infatti evidente nella legislazione un riflesso condizionato, un andirivieni talora parossistico e stonante, che ha reso meno armonico e talora ai limiti del costituzionalmente ammissibile (e non rado oltrepassandoli) l'ipotizzata coerenza omogeneizzante, di fondo ed iniziale, del nuovo sistema detentivo (su tutti si menzioni il c.d. carcere duro: ex art. 41-bis c. 2, Situazioni di emergenza, l. ord. penit.).
- 22 *Ibid.*, Statistiche, 28 febbraio 2018.
- 23 *Ibid.*, nelle more di una statuizione di primo grado; appellanti e ricorrenti.
- 24 Si ricordino giustappunto e da ultimo i ministri della Giustizia A. Cancellieri (2013-2014) e l'attuale A. Orlando.
- 25 Decreto legge (d.l.) 1 luglio 2013 n. 78 convertito con modificazioni (conv. con mod.) in l. 9 agosto 2013 n. 94; il d.l. 23 dicembre 2013 n. 146 conv. con mod. in l. 21 febbraio 2014 n. 10; il d.l. 20 marzo 2014 n. 36 conv. in l. 16 maggio 2014 n. 79 (direttamente conseguente dalla incidentalmente rilevantissima sentenza d'incostituzionalità della C. cost. n. 32 del 25 febbraio 2014 — per ragioni squisitamente formali — in materia di sostanze stupefacenti impattante su un potenziale del 35% di popolazione carceraria); il d.l. 26 giugno 2014 n. 92 conv. con mod. in l. 11 agosto 2014 n. 117; la l. 28 aprile 2014 n. 67 poi sfociante nel decreto legislativo (d.lgs) del 16 marzo 2015 n. 28.
- 26 Es. l'informatizzazione in tempo reale, dal periferico al centrale, della distribuzione dei detenuti rispetto le singole camere/celle tal che da scaturire un *warning* immediato sull'incapienza teorica rispetto il minimo *standard* d'un trattamento umano, cui si può/deve conseguentemente subitaneamente provvedere: il c.d. applicativo informatico Spazi/Detenuti (A.S.D.).

degradanti patite dai detenuti²⁷: anzitutto ed in generale nell'inversione del trend verificatosi, in particolare poi, nell'evidente diminuzione dei reclusi passati dai prossimi 70.000 del 2011 (*VIII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*, 2011) al minimo del 2016 di 53.495²⁸, per poi risalire ad oltre 58.000 (Ministero della Giustizia, 2017). Evidente è la non congruità rispetto i previsti 50.511²⁹ posti disponibili (anche qui emergendo comunque un'organizzazione, ampliamento, ristrutturazione ed ex novo erezione di nuovi padiglioni o carceri finalizzata all'estensione infrastrutturale: essendo non marginalmente accresciuti dai 45.817 posti letto di sette anni or sono).

È doveroso ricordare che i sopradetti circa 4.000 esuberanti non necessariamente né automaticamente (ancorché non auspicabilmente) violino i parametri minimali prescritti, perché avvalendosi delle misure alternative³⁰, un numero consistente di detenuti non vive integralmente nelle carceri (per esempio facendovi ritorno soltanto per pernottare e pertanto non patendo, di fatto, la condizione inumana e degradante).

Anche le morti ed i suicidi tra i ristretti hanno subito un progressivo e significativo calo nell'ultimo lustro: ponendosi rispettivamente a 122 e 43 scomparse tra il 2010 ed il 2015³¹. Il numero minore mai raggiunto per l'Italia da quindici anni a questa parte³².

Un ultimo appunto sia concesso alle presenze intramurarie in attesa di giudizio definitivo (imputati), quindi — *repetita iuvant!* — presunti non colpevoli, cui nelle more del processo «il carcere [è] senza rieducazione» (Corso, 2015, pp. 371-410)³³. Costoro dal quasi rapporto 1:1³⁴ rispetto i condannati, compongono attualmente oltre dell'intera demografia carceraria³⁵: parte percentuale importante eppure incisivamente ridottasi. Doverosamente deve inoltre menzionarsi l'impatto che le concessioni di più tolleranti misure alternative alla detenzione con-

27 Nel marzo 2016 il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, per la prima volta dopo anni, ha premiato gli sforzi delle autorità italiane chiudendo il fascicolo di 'osservata speciale' per le condizioni inumane e degradanti carcerarie macroscopicamente subite dai detenuti. Fonte: A.N.S.A., *Carceri: Consiglio d'Europa promuove riforme Italia*, Strasburgo 8 marzo 2016. Dati: M. F. Aebi, M. M. Tiago e C. Burkhardt, *Council of Europe. Annual Penal Statistics. SPACE I – Prison Populations. Survey 2014*, Strasburgo, 23 dicembre 2015; M. F. Aebi e J. Chopin, *Council of Europe. Annual Penal Statistics. SPACE II. Survey 2014. Persons Serving Non-Custodial Sanctions and Measures in 2014*, Strasburgo, 15 dicembre 2015; *European Committee on Crime Problems (CDPC), White Paper On Prison Overcrowding*, Strasburgo, 3 marzo 2016, p. 22, par. 133-135.

28 Pur rilevandosi recentemente una crescita mese su mese di entranti, in controtendenza rispetto quanto si potesse prevedere ed auspicare. Dalle stesse statistiche del Ministero della Giustizia (31 marzo 2016) del presente dato: 649 detenuti in più soltanto dal mese precedente. *A fortiori*: connotazione quotidianamente ed empiricamente denotata e comunicataci direttamente dagli addetti ai lavori delle realtà penitenziarie di Matera e Trani (aprile 2016), occorsa durante la visita d'istruzione dell'Università di Urbino Carlo Bo, Scuola di Giurisprudenza.

29 *Ibid.*, con l'ulteriore precisazione per cui: «I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari».

30 *Recte*, avvalendosi di peculiari modalità di espiazione della pena, come la semilibertà ex art. 50 c. 1 l. ord. penit.

31 Nel biennio 2016 e 2017, vi sono stati rispettivamente 45 e 52 suicidi.

32 Tabella aggiornata costantemente e consultabile all'indirizzo <http://www.ristretti.it/>.

33 La misura carceraria per costoro è di 'sole' tassative esigenze processuali, sociali e di sicurezza (ex art. 274 c.p.p., sostanzialmente per: inquinamento probatorio; pericolo di fuga; reiterazione del reato/pericolosità sociale).

Non si deve/può rieducare un presunto incolpevole.

34 *Ibid.*, p. 371.

35 Statistica del Ministero della Giustizia al 28 febbraio 2018.

secutivamente hanno, decrementando, l'ordinaria popolazione dei definitivi³⁶ e, quindi, di contro, sulla consistenza percentuale di imputati. In termini assoluti dalle oltre 30.000 unità del 2009, per anni si è rimasti sulla stessa falsariga (circa 28.000 nel 2011) per poi crollare a meno di 12.000 (2013), giungere all'abbattimento psicologico dei diecimila, coi 9.500 del 2016 e risalire a 10.173 nel 2018³⁷: pur indugiando su una differenza italiana superiore di circa quattordici punti percentuali rispetto la media europea (*Galere d'Italia*, 2016).

Ma lo scenario italiano, propriamente rieducativo, lascia ancora a desiderare:

- la popolazione carceraria, bassamente scolarizzata³⁸, può godere continuamente e costantemente di percorsi d'alfabetizzazione ed erudizionali a ciò predisposti; lasciando ancor più a desiderare la formazione scolastico-culturale-intellettuale successiva a quella obbligatoria;
- l'attività fisica è sovente riscontrabile nei due opposti: od eccessi addirittura spropositati di possanza e frenesia, od apatia psico-fisica assolutamente deleteria anche soltanto per un germe di attiva speranza futura;
- tutto questo incidendo *in medias res* o indirettamente sulla condizione di salute (intesa dall'Organizzazione mondiale della sanità non come assenza di malattia ma pieno e totale benessere fisico, psichico e sociale), per le esigue risorse di personale, finanziarie ed organizzative in un percorso credibile di salubrità;
- il lavoro quale vero ed unico diritto strumentale emancipante l'individuo³⁹, non a caso architrave d'esordio e fondante della Repubblica (articolo 1 Costituzione), per i più recenti dati del Ministero della Giustizia s'attesta complessivamente ad un 30% d'occupati (in stragrande componente impiegati entro le mura carcerarie). Dati ben più peggiori di quelli nazionali anche considerando la scandalosa disoccupazione giovanile italiana che nel suo picco massimo raggiunse il quasi 45% (ISTAT, 2015, pp. 1 e 3);
- l'interazione del 'mondo' esterno (realtà produttive imprenditoriali, pubbliche e terzo settore), per quanto accresciutasi in sensibilità, coinvolgimento e partecipazione, resta ai margini dei risultati numerici a consuntivo (pur essendovi incentivi per i primi; per il difficile interfacciarsi con le regioni, le scomparenti province, o i singoli comuni; per il pubblico re-legarsi principalmente e non complementariamente all'altruismo dei singoli o dell'associazionismo volontario);

36 È un fatto che, se il diritto penale sostanziale è l'*extrema ratio* dell'ordinamento giuridico contemporaneo italiano: l'esecuzione penale intracarceraria attuale ha assunto l'*extrema, extrema ratio*, di funzionamento (a rifuggirne il più possibile).

37 Dati dei rispettivi anni tratti dalle Statistiche del Ministero della Giustizia.

38 La percentuale più notevole: del 46,46% è analfabeta (1,56%), o privo di titolo (2,17%), o con licenza elementare (11%), o media (31,73%); meno del 10% è medio-altamente istruito con soltanto l'8,27% avente un diploma di scuola superiore/professionale e con un numero irrisorio di laureati, allo 0,98%; per il 45,66%, infine, il dato risulta «non rilevato». Sono compiuti minimi arrotondamenti percentuali dei *data* del Ministero della Giustizia, Statistiche, 31 dicembre 2015.

39 V'è solo il 2,4% di recidiva per nuovi fatti su un totale di 2.154 detenuti tirocinanti guidati presso aziende, *Il lavoro per l'inclusione sociale dei detenuti beneficiari dell'indulto*, Italia lavoro, agenzia tecnica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2010, p. 38. Per i dimessi dalla misura alternativa al: 6%, 13% e 19% rispettivamente a 6, 17 e 26 mesi dal rilascio; contro una 'ricaduta' criminale lievitata all'11% dopo 6 mesi, al 21% dopo 17 mesi e al 27% dopo 26 mesi per gli ex detenuti non gioventesi d'opportunità lavorativa e/o misure alternative iniziate in carcere (si sono compiuti arrotondamenti), G. Torrente, *Indulto. La verità, tutta la verità, nient'altro che la verità*, Orizzonti ristretti, maggio 2009, p. 9, tabella n. 5.

- le figure professionali dell'amministrazione penitenziaria preposte sono tristemente insufficienti (Gonnella, 2013; Di Maio, 2016)⁴⁰ (blocco del *turn over*) e pressoché sempre ostacolate da incancrenita carenza finanziarie (Fantuzzi, 2016)⁴¹ e bizantinismi burocratici.

Questo scorcio panoramico sulle condizioni carcerarie è stato ritratto per comprendere quantomeno un dato generale, numerico, ma anche epistemologico, storico e pedagogico per chi tenti di dare un'applicazione operativa al termine «rieducazione». Quadro certamente ora non idilliaco ma non più nero come le ataviche condizioni carcerarie segregative, inique, patologico-devianti (infra)strutturali esacerbate nell'ultimo decennio. Il termine rieducazione significa prendersi cura della persona: nelle sue peculiarità e fragilità cognitive, socio-affettive, relazionali, motorie, ma anche delle risorse intellettuali e positive presenti o residue in ogni uomo. Ciò vuol dire prendersi cura del corpo, della negazione fisica e del movimento per affermare il diritto alla salute e al possibile cambiamento. Trattandosi di persone pertanto sarà sempre doveroso verificare le situazioni in concreto⁴², anche attraverso chi quotidianamente: dal reo al controllore, dall'ufficio immatricolazioni al direttore, dal comandante all'ultimo agente, dal ministro al volontario, vive questa, la, realtà. Procedimento doveroso per comprendere la pratica rispetto la teoria; la teoria rispetto le sue premesse; le ispirazioni rispetto le aspirazioni; le volizioni rispetto le concretizzazioni: affinché si possa meglio calarsi in un *habitat* peculiare, difficile ma al contempo stimolante e che possa sempre più avvicinarsi ad un'emenda vera, voluta, possibile ed effettiva. A tutto tondo (intellettuale, salutare, sportiva, umana, psicologica, fisica, culturale, lavorativa): quanto a opportunità di chi, prima ancora che di un 'fallimento' personale (*una tantum*; occasionale o seriale) rappresenta il fallimento collettivo della società. Che da «Stato»⁴³ può svolgersi in «stato»⁴⁴. Senza infingimenti: perché s'abbisogna di stanziamenti monetari. Importanti, portanti e portentosi: perché l'efficienza, ammesso che si sia raggiunta, oltre il *break point*, fallisce. E l'efficacia, a saldi zero, non si fa. Utopia? Può darsi. La stessa che ha permesso del resto la libertà, l'abolizione della schiavitù e... Una pena che ancor prima che infliggere fosse tassativa, conoscibile, personale, razionale. Concetti scontati? Ora come ora. Non sia mai che per allora, sarà lo stesso, per una concreta e complessiva rieducazione della pena. Perché? In quanto conviene. Utopia e convenienza coincidono. Non perseguirla sarebbe ancor prima che idealmente, utilmente dannoso. *Errare humanum est, perseverare autem diabolicum*.

Per questo, sommessamente, si vuole di seguito fornire alcuni spunti, piccoli ma importanti, di soluzioni scaturite da riflessioni ed esperienze personali, scientifiche, pragmatiche e dirette. Se non per tutto, nonostante tutto.

40 Si lamentano carenze di 7.500 — 17% — a livello nazionale di soli agenti di polizia penitenziaria. Per tacere di lamentati vuoti «del 27% di educatori e del 35% di assistenti sociali» (Di Maio, 2016).

41 Si pensi all'esempio, comunque tra gli stanziamenti più rosei tra i vari campi rieducativi entro le carceri, dei sessanta milioni di euro previsti per la retribuzione lavorativa detentiva, per il 2015, mediamente corrispondenti per i poco oltre diecimila lavoratori a 350 mensili.

42 Essendovi tutt'ora (Statistiche del Ministero della Giustizia) contesti persino al 150-190% di sovrappollamento (la media, alta ma non più mostruosa, è al 108%) ed, altri, comunque, pur nella 'fisiologicità' del numero, nella totale ignavia giornaliera: avulsi da qualsivoglia *input* socializzante, informativo, educativo, ludico-motorio.

43 Quale persona giuridica avente personalità giuridica d'entità originaria, indipendente, sovrana: costituzionale, liberale, democraticosociale, di diritto.

44 Partecipio passato del verbo essere.

2. Dalla Ri-educazione alla Ri-socializzazione: dal Corpo Incarcerato al Corpo Educante

«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», come detto, così cita l'art. 27 della Costituzione italiana che introduce formalmente, nella nostra legislazione, il termine rieducazione. Quest'ultimo è stato sottoposto a continue modifiche e interpretazioni anche da diverse discipline psico-socio-pedagogiche con studi sulle condotte dei comportamenti antisociali, nel comprendere la genesi delle devianze ed i meccanismi che portano gli individui a non osservare le leggi. Si sono sviluppati approcci pedagogici indirizzati a rivalutare la personalità del detenuto attraverso un processo di empatia che mira a far esprimere tutte quelle potenzialità che lo stile di vita, dentro e fuori il carcere, tende a soffocare, lavorando sull'aspetto culturale, formativo e umano del detenuto (Sturniolo, 1978). L'approccio rieducativo si deve basare sulla ricerca di un'autentica personalità che si può realizzare solo attraverso il colloquio fondato su un sincero bisogno e desiderio di comunicabilità (Sturniolo, 1996). Cercheremo di dimostrare come questo bisogno di comunicazione dovrà essere attuato innanzitutto proprio 'nel e con', quel corpo negato, incarcerato, disabilitato, punito, statico per poter realizzare compiutamente una piena risocializzazione psico-fisica, cioè fornire al detenuto quelle condizioni oggettive per poter reinserire la persona nella società. Se noi restituiamo infatti, alla collettività un individuo devastato nel fisico e nella salute, quale utopico inserimento lavorativo potrà essere fatto nella società civile se non sarà in grado di sostenere fisicamente se stesso e svolgere appunto anche un semplice lavoro? (Federici, 2005, p. 18.) La perdita di libertà in un regime coatto e di detenzione si crede rappresentato particolarmente dalla mancanza o riduzione di autonomia psico-fisica della persona, in realtà la vera perdita di libertà è quella della salute cioè del pieno benessere fisico psichico e sociale (Federici, 2010, p. 44). L'attività motoria e sportiva, prendersi cura del corpo del detenuto, può restituire tangibile benessere cinestesico e ridare speranza e fiducia alle persone.

L'ozio e l'inattività legati alla permanenza in carcere producono effetti devastanti sul fisico dei detenuti: perdita dell'equilibrio, riduzione delle capacità respiratorie, indebolimento dell'apparato cardiovascolare, muscolo scheletrico e del sistema endocrino-metabolico. Il medico francese Daniel Gonin (1994, pp.77-84). pubblicò uno dei primi testi in Europa sullo stato di salute dei detenuti: «Il corpo incarcerato». Lo studio pose l'attenzione soprattutto sulle alterazioni senso percettive in situazioni in cui gli stimoli e ambienti sono particolari: l'olfatto perde le sue capacità discriminative, essendo stimolato da pochissimi odori, per giunta spesso forti e sgradevoli. Il tatto si deteriora poiché i recettori perdono la loro sensibilità, la vista diminuisce dovendo mettere a fuoco solo brevi e ristretti spazi e non permette allo sguardo di riposarsi sulla linea dell'orizzonte. Il gusto subisce un deterioramento, aggravato spesso da gravi patologie dell'apparato masticatorio, perdita di denti. L'udito al contrario si ipersensibilizza, si verificano notevoli disturbi del sonno, spossatezza, difficoltà a concentrarsi, inappetenza. La carenza di affetto e di socialità portano anche senso di solitudine, depressione, stress, ansia. La ricerca di Gonin rivela che circa il 25% dei detenuti soffre di vertigini, perdita di energia (60%), di solitudine (60%), d'incapacità nel concentrarsi (35%), la sensazione di non valere niente (33%) e la mancanza di appetito (44%). Anche i disturbi del sonno sono frequenti (51%) e conseguentemente del consumo di psicofarmaci nelle strutture di detenzione. La ricerca contiene inoltre descrizioni di suicidi commessi o tentati, scioperi della fame, ferite procurate

per risse e aggressioni, atti di autolesionismo: dalle labbra cucite con aghi, ai chiodi e lamette ingoiate (Gonin, 1994, pp.85-104). Le problematiche della salute psichica toccano in modo significativo la popolazione carceraria, proliferano soggetti affetti con disturbi dell'umore, d'ansia, di stress, di depressione, d'attacchi di panico, di sensazioni di soffocamento, di disturbi dell'alimentazione, di sindromi claustrofobiche, permeati in un ambiente di deprivazione sensoriale di difficili rapporti sociali e mancanza di affetti (Baccaro, 2013). Frequente è anche la cosiddetta sindrome di Ganser (pseudo demenza psicogena o stato crepuscolare isterico), caratterizzata da comportamenti bizzarri, deliri, allucinazioni uditive e visive, disorientamento e amnesia che tendono ad essere accentuati quando il soggetto è osservato, riscontrabile in soggetti detenuti in attesa di giudizio. Con la sindrome di prisonizzazione, studiata per la prima volta da Clemmer (1941) si intende il quadro di comportamenti e atteggiamenti che sono la risultante dell'assunzione di comportamenti e atteggiamenti di costumi, cultura, prassi dell'istituto di pena, quindi nell'accettazione di un ruolo inferiore al proprio con i valori del singolo che vengano sostituiti da quelli imposti dall'istituzione a tutti i detenuti.

Nel 2008 è stata pubblicata la relazione del Ministero della sanità sullo stato di salute della nazione⁴⁵, nel paragrafo dedicato alla salute dei detenuti si mette in evidenza la presenza di patologie osteo-muscolo-articolari post-traumatiche, disturbi gastrici e della masticazione, sindromi metaboliche, obesità, diabete. Nella nostra esperienza (Federici, Testa, 2010, pp.43-46) abbiamo potuto identificare una marcata ipocinesia caratterizzata da uno stile di vita sedentario, con difficoltà di impostare una dieta corretta ed un giusto esercizio fisico a scopo preventivo. La possibilità di svolgere attività motoria in carcere non può essere vista solo come un momento ricreativo o di socializzazione ma autenticamente educativo per far acquisire corretti stili di vita e sane abitudini, purtroppo invece, in molti Istituti di Pena italiani la vita di un detenuto si svolge per quasi venti ore al giorno all'interno di una cella. È in questo contesto che si inserisce un corretto esercizio fisico, intendendo una attività pianificata, strutturata, intesa a migliorare e mantenere la forma fisica e preservare le capacità funzionali del soggetto. La sindrome ipocinetica (Federici, 2006, p.n23), ovvero la condizione fisica derivante dalla mancanza di movimento, dalle cattive abitudini di vita, dall'accumulo di stress psicofisico, colpisce in modo particolare la popolazione carceraria e delineano un soggetto astenico, ipototonico e nella maggior parte dei casi in sovrappeso od obeso. L'ipocinesia colpisce tutti gli apparati in particolare quello locomotore, cardio-vascolare, respiratorio, metabolico con la conseguenza di un precario stato di salute fisica e ripercussioni sull'equilibrio psichico.

Un ostacolo al processo di rieducazione che dovrebbe rappresentare l'obiettivo primario del sistema penitenziario. Lo sport, l'esercizio fisico strutturato e programmato abbassano le tensioni emotive, riducono le malattie e potenzialmente la stessa spesa sanitaria, aiutano il detenuto a vivere meglio in un ambiente spesso sovraffollato e privo di risorse e stimoli. Le attività ludico-sportive di squadra preferite dai detenuti (calcio, rugby, pallavolo) potrebbero rappresentare un elemento catalizzatore del processo di risocializzazione: visto «gli indiscutibili effetti positivi dello sport nella vita del recluso, nel senso della distensione, del rispetto delle regole, del controllo personale e dell'equilibrio nei rapporti

45 *Rapporto sullo stato di salute 2005/2006*, gennaio 2008, par. 3.3.7., *La salute della popolazione detenuta adulta negli Istituti Penitenziari Italiani*.

con gli altri» (Coppetta, 2010, p. 262). Gli sport di squadra, esaltano le capacità funzionali individuali e rafforzano i legami sociali, comunicativi, permettono di canalizzare e modulare l'aggressività, controllare gli impulsi stressanti e frustranti responsabili di conflittualità tra detenuti. Una attività sportiva praticata costantemente, ad un'intensità moderata, rappresenta una forma comunicativa ed espressiva non verbale che allena la persona a darsi degli obiettivi, a potenziare il senso di responsabilità nei confronti di se stessi, a promuovere la cura della persona, a prevenire infortuni, a favorire una più efficace percezione del proprio corpo, della propria immagine corporea e di conseguenza potenzia l'autostima. La squadra sportiva può essere intesa come gruppo sociale accomunato da scopi e interazioni. Lo sport e l'attività fisica programmata negli istituti penitenziari aiutano a tutelare il pieno benessere psico-fisico e sociale dei detenuti, i valori etici, epistemologici e più semplicemente pragmatici dello sport quali rispetto di sé, degli altri, assumono operativamente un significato dal sapore immediato: riuscire a giocare e godere di quel senso di creatività e libertà che sono insiti nel gioco stesso. Lo sport può rappresentare per il detenuto uno strumento di crescita culturale e soprattutto, umana, un momento di confronto con persone, origini culturali e nazionalità diverse. Si propone un'attività sportiva e motoria strutturata nelle carceri proposta da personale qualificato, proponendo l'istituzionalizzazione della figura dell'educatore fisico-sportivo come componente stabile nel trattamento rieducativo. Ricordando, come affermava Platone che: «conosci più una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione», in quanto con le parole si può anche mentire ma nella spontaneità del corpo e del gioco libero insito nello sport emergono dei lati caratteriali difficilmente rilevabili in altre circostanze della vita di relazione.

Prendersi cura del corpo del recluso, cercare di garantirgli un minimo di benessere fisico, pur in situazioni estreme, è un modo per ricordare a lui e ricordare a noi, che abbiamo a che fare con delle persone, con le loro responsabilità e le loro colpe, ma anche con i loro bisogni, le loro necessità, i loro diritti. La pena reclusiva non dovrebbe consistere in niente di più che la privazione della libertà; se invece inutilmente e crudelmente affligge, mortifica, mutila la sfera affettiva e fisica, essa si configura come «trattamento inumano e degradante» secondo la definizione della C.E.D.U.

Garantire a queste persone adeguata attività fisica e sportivo-motoria, prendersi cura della propria salute diventa allora uno degli aspetti attraverso i quali impedire alla pena di diventare 'pura ritorsione sociale'.

La vera perdita di autonomia, nel vortice di cattivi stili di vita dovuti al regime penitenziario, è rappresentata dalla perdita di autosufficienza. Ciò si traduce per la persona detenuta, nella mancanza più saliente e palese di autonomia personale e di dimensione umana: la perdita della salute, ammalarsi in carcere assume toni ancora più drammatici e gravi per le note carenze del ricordo con il sistema sanitario. Un costo per l'intera società a carico della sanità nazionale, aggravato dalle inevitabili prescrizioni regolamentari e di sorveglianza dei detenuti. Costi che si duplicano rispetto ad un cittadino *extra-muros*.

Dall'anno 2002 presso la Casa di Reclusione di Fossombrone (PU), in virtù di una convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Urbino ed il Ministero di Giustizia, Dipartimento delle Marche, abbiamo organizzato un gruppo di ricerca e portato avanti molte esperienze e protocolli di lavoro, in ambito carcerario, ove si evidenziano con prove sperimentali i benefici di una corretta attività motoria e sportiva (Federici, Testa, 2010, pp. 80-202).

In un recente studio (Federici, Valentini, Ceccarini, Lucertini, 2015, pp. 369-381) è stato attuato un intervento educativo di promozione al *fair play* come mo-

dello comportamentale e ne sono stati valutati gli effetti sulle condotte antisportive messe in atto da 22 detenuti durante 20 partite di calcio a 5. Il raffronto tra falli commessi nelle 10 partite precedenti l'intervento e nelle 10 successive ha rilevato una significativa riduzione dei falli totali e dei falli volontari oltre che del numero totale degli infortuni e dei tempi di interruzione di gioco. Facendo sperimentare ai detenuti il valore del rispetto delle regole nel gioco e degli altri, appare chiaro come a guadagnarne siano proprio loro stessi, come 'piacere cinestesico' e sociale (il gusto di condividere insieme), attraverso un'attività fluida, senza continue interruzioni, discussioni e persino più sicura sul piano della prevenzione degli infortuni nel calcio. Sperimentare pragmaticamente l'attività sportiva attraverso il gioco, nella sua essenzialità, significa mettere in atto il rispetto delle regole, di se, degli altri, vissute non come limite alla propria libertà individuale ma come autentico '*plus* valore' di condivisione e di tolleranza. Il riconoscimento e l'accettazione delle regole e ruoli diversi, il rispetto degli avversari, l'affiatamento della squadra finalizzato al raggiungimento degli obiettivi, l'accettazione della sconfitta, la consapevolezza di un notevole sforzo di volontà, l'applicazione e la costanza, sono fattori indispensabili per il raggiungimento del risultato. Lo sport non è quindi unicamente una modalità di positiva canalizzazione dell'energia e dell'aggressività, ma uno strumento privilegiato per accedere alla mente.

Si tratta in definitiva di educare la persona a vivere concretamente i valori etici dello sport, intesi come la possibilità di assumere quei comportamenti distintivi che caratterizzano una cultura in quanto promozione e dedizione a valori e gerarchie di valori. La violazione di tali principi, concettualmente traslati nella vita sociale, rappresenta la causa prima del disadattamento sociale e individuale che spesso è alla base del reato stesso. Questi risultati evidenziano la possibilità di potenziare, mediante semplici interventi pedagogici ed educativi mirati, gli effetti positivi dello sport ai fini dell'adozione dei comportamenti socialmente accettati che stanno alla base del reinserimento nella società civile. Il tipo di educazione degli adulti suggerito è di tipo informale e include percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di competenze percorsi di educazione alla salute, finalizzati all'acquisizione di abilità nel prendersi cura di se stessi e degli altri, contribuendo così al miglioramento della qualità di vita. La lotta alla povertà culturale della realtà carceraria, quindi dovrà basarsi su due importanti elementi: migliorare l'ambiente e la tutela della salute; stimolare la società ad una maggiore consapevolezza dei problemi delle sfide rieducative, la presa d'atto del ruolo svolto anche dall'educazione al movimento consapevole. Garantire in definitiva un'educazione equa e di qualità, stimolando l'apprendimento di sane e permanenti abitudini e stili di vita più salutari e orientati al benessere psico-fisico e sociale. La sintesi può essere meglio compresa nelle parole di don Luigi Ciotti (2010) nella stessa prefazione al nostro libro, «L'attività motoria nelle carceri italiane»: «Questo è l'imperativo: riconsegnare alla società una persona responsabilizzata e cosciente, capace a sua volta di restituire positività. Ciò è possibile se quella persona in carcere non si è ammalata, avvilita, incattivita, se davvero il territorio e le istituzioni riescono ad accogliere e ad essere comunità, non solo insieme di regole, pur necessarie».

Riferimenti Bibliografici

- Antigone O.N.L.U.S.. (2011). *Viii Rapporto Nazionale Sulle Condizione Di Detenzione, Le Prigioni Malate*. Roma.
- Antigone O.N.L.U.S.. (2016). *Galere D'italia. Xii Rapporto Di Antigone Sulle Condizioni Di Detenzione*. Roma.
- Baccaro, L. (2013). *Carcere E Salute*. Padova: Sapere.
- Beccaria, C. (2015). *Dei Delitti E Delle Pene*. Milano: Feltrinelli.
- Celestini, A. (2008). *La Pecora Nera*. Torino: Einaudi.
- Ciotti, L. (2010). Un'Italia non romanziata. Prefazione a Lauro Venturi, *Romanzo reale. Storia di crisi finanziarie e di lavoro, di amore e di dolore, di onesti e di disonesti* (pp. 9-12). Roma: Este.
- Clemmer, D. (1941). *The Prison Community*. Boston: The Christopher Publishing House.
- Coppetta, M. G. (2010). *L'esecuzione Penitenziaria A Carico Del Minorenne Nelle Carte Internazionali E Nell'ordinamento Italiano*. Milano: Giuffrè.
- Corso, P. (2015). *Manuale Della Esecuzione Penitenziaria*. Editoriale (pp. 371-410). Milano: Monduzzi.
- Di Maio, L. (2016). *Atto Camera, Interrogazione A Risposta Scritta 4-12734, Martedì 5 Aprile 2016, Seduta N. 602*.
- Fantuzzi, P. (2016). *Carceri Di Nuovo Sotto Accusa: Fondi Insufficienti Per Il Reinserimento Dei Detenuti*, L'Espresso, 25 febbraio.
- Federici, A. (2005). *Carceri E Ipocinesia*. Casa Reclusione Fossombrone. Mondo A Quadretti.
- Federici, A. (2006). Una Tuta A Strisce. *Sport E Medicina*, 23, 3.
- Federici, A., & Testa, D. (2010) *L'attività Motoria Nella Carceri Italiane* (pp. 43-202). Roma: Armando.
- Federici, A., Valentini, M., Ceccarini, A., & Lucertini, F. (2015). *Carcere, Attività Fisica E Ri-educuzione: Ruolo E Potenzialità Pedagogiche Dell'educazione Al "Fair Play" Nello Sport Carcerario*. Formazione & Insegnamento XIII-1. Pensa Multimedia. pp. 369-381.
- Gonin, D. (1994). *Il Corpo Incarcerato* (pp.77-104). Torino: Gruppo Abele.
- Gonnella, P. (2013). *Le Carceri Ai Tempi Della Democrazia: Più Educatori Meno Poliziotti*. La Pagina Dei Blog Di Micromega.
- Istituto Nazionale Di Statistica (ISTAT). (2015). *Occupati E Disoccupati*, Giugno 2015, 1-3.
- Ministero Della Giustizia. (2017) *Statistiche*.
- Orwell, G. (2016). *1984*. Milano: Mondadori.
- Sturniolo, I. (1978). *Per Un Rapporto Umano E Personalistico Con Il Detenuto*. Firenze: Laurus.
- Sturniolo, I. (1996). *Problematica Pedagogica Penitenziaria*. Firenze: Laurus.